



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Lavoro

Via Gilli n. 4 – 38121 Trento

T +39 0461/494001/02/03

F +39 0461 494034

pec serv.lavoro@pec.provincia.tn.it

@ serv.lavoro@provincia.tn.it

Spett.le

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRENTO

Largo Luigi Pigarelli, 1

38122 TRENTO (TN)

PEC: consiglio@pectrentoavvocati.it

Spett.le

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROVERETO

Corso Antonio Rosmini, 65

38068 ROVERETO (TN)

PEC: ord.rovereto@cert.legalmail.it

Spett.le

CONSIGLIO PROVINCIALE DI TRENTO

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

Via Ezio Maccani, 211

38121 TRENTO (TN)

PEC:

ordine.trento@consulentidelavoropec.it

Spett.le

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

E DEGLI ESPERTI CONTABILI

DI TRENTO E ROVERETO

Piazza Silvio Pellico, 9/10

38122 TRENTO (TN)

PEC: segreteria@pec.odctrento.it

e p.c.

Distinta Signora

dott.ssa Laura Pedron

Dirigente Generale

Dipartimento Sviluppo economico, ricerca e lavoro

S021/24.1/2025/FC

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: richiesta nominativi per esercizio di funzione di Presidente Collegi ex art. 7, comma 6, Legge 300/1970.

Con la presente, lo scrivente Servizio intende rappresentare all'attenzione dei soggetti in indirizzo quanto segue.

Come è noto, qualora vi sia una controversia di lavoro avente ad oggetto sanzioni disciplinari, l'art 7, comma 6, della legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori) prevede che *“salvo analoghe procedure previste dai contratti collettivi di lavoro e ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell'ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio”*.

Ciò premesso, al fine di assicurare l'esercizio della competenza, si ritiene opportuno raccogliere l'interesse e la disponibilità di professionisti da nominare quali Presidenti nei Collegi di cui all'art. 7, comma 6, della legge 300/1970.

Conseguentemente si invitano codesti Ordini a diffondere agli iscritti la presente comunicazione, invitando gli stessi a segnalare la propria disponibilità direttamente a questo Servizio (serv.lavoro@pec.provincia.tn.it), allegando ad una nota in forma libera un CV che rappresenti l'orientamento giuslavoristico del candidato al fine di consentire lo scrutinio più completo nel caso di nomina.

L'occasione è colta per ringraziare della collaborazione ed inviare distinti saluti.

LA DIRIGENTE

- DOTT.SSA GIULIANA CRISTOFORETTI -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).